

Giovedì 23/05/2024 · 06:00

FISCO DALLE DOGANE

Spedizionieri: procedimenti per il rilascio di certificazioni doganali

L'Agenzia delle Dogane attribuisce un ruolo centrale agli **spedizionieri doganali** nell'ambito dei procedimenti per il **rilascio di autorizzazioni** e **certificazioni** e conferisce agli spedizionieri, in qualità di esperti, la possibilità di fornire le proprie valutazioni all'Agenzia, accelerando i tempi procedurali.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di [Tatiana Salvi](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Il ruolo degli spedizionieri doganali

Il doganalista da sempre opera accanto alle imprese, rivestendo un ruolo fondamentale nelle procedure di dialogo fra l'Agenzia e gli operatori per l'espletamento delle **procedure doganali**.

Con la circolare 20 maggio 2024, n. 14/D, il compito dello spedizioniere doganale diventa centrale anche per l'ottenimento della **certificazione AEO** e il conseguimento delle **autorizzazioni doganali**.

La figura professionale dello spedizioniere doganale è riconosciuta giuridicamente, a livello nazionale, dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che ne ha istituito il relativo Albo professionale. L'art. 50 legge 23 gennaio 1973, n. 42 (Tuld) ha, invece, previsto che l'iscrizione all'albo professionale sia subordinata al superamento di un esame, all'esito del quale viene rilasciata la "**patente dello spedizioniere doganale**".

Tali categorie di professionisti possono istituire i c.d. Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.) ed eventualmente avviare un'attività in forma associata.

L'art. 29 Reg. UE 2447/2015 (RE) conferisce un'ampia rilevanza all'attività professionale degli spedizionieri doganali, invitando le **Autorità doganali** a tenere in considerazione anche le conclusioni fornite degli esperti nei procedimenti per l'accertamento della sussistenza dei criteri per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni.

Alla luce del dettato normativo della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che attribuisce agli **spedizionieri doganali** la qualifica di esperti nella materia fiscale, merceologica e doganale, e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 29 Reg. UE 2447/2015 (RE), la circolare in commento attribuisce agli spedizionieri doganali il ruolo di "esperti" nell'ambito delle procedure di autorizzazione.

La circolare dell'Agenzia delle dogane

Con la circolare 23 maggio 2024, n. 14/D, l'Agenzia delle dogane riconosce ampio spazio professionale alla figura del **doganalista**.

L'Agenzia delle dogane, con la circolare in commento, ha stabilito che, affinché il parere dello spedizioniere esperto possa essere tenuto in considerazione, quest'ultimo dovrà rispettare i seguenti requisiti: essere in possesso di un attestato, **rilasciato dal Consiglio Nazionale** degli spedizionieri doganali, che riconosca la partecipazione dell'operatore a un'adeguata attività di formazione e il regolare versamento delle **quote di iscrizione all'Albo professionale**; dimostrare la totale assenza delle circostanze di connessione previste dall'art. 127 RE con il richiedente.

L'Agenzia delle dogane, infine, ha chiarito come non sia necessario il conseguimento dell'attestato rilasciato dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali laddove l'operatore sia già in possesso dell'**autorizzazione AEO**.

Il doganalista potrà fornire le proprie valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 39, lett. b), c) ed e), Reg. UE 952/2013 (Cdu). In particolare, l'esperto potrà attestare che l'impresa è dotata di un efficace sistema di gestione delle scritture contabili e di **tracciabilità delle operazioni doganali**, nonché di un sistema di controllo interno. L'esperto potrà certificare, inoltre, la comprovata solvibilità finanziaria della società, ossia la sua regolarità nel **pagamento dei diritti doganali** e la presenza di adeguati standard di sicurezza. Tra i requisiti che saranno oggetto di valutazione da parte del doganalista, vi è, infine, l'adozione, da parte dell'operatore, di un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La **figura del doganalista** diventa, quindi, sempre più importante per le imprese, che potranno accelerare i tempi di ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni doganali, grazie ai loro audit.

Autorizzazioni e semplificazioni doganali

Il Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013, Cdu) prevede diverse semplificazioni per gli operatori che si dimostrano particolarmente "affidabili". Gli operatori economici che operano nel rispetto della normativa doganale possono beneficiare dello status di **Operatore economico autorizzato** (AEO), soggetto alla concessione di un'autorizzazione per le semplificazioni doganali o di un'autorizzazione per la sicurezza, oppure di entrambe.

Tra i numerosi vantaggi previsti dalla certificazione AEO, gli **operatori economici autorizzati** beneficiano di un trattamento più favorevole nell'ambito dei controlli doganali, sia in termini temporali, avendo priorità sugli altri operatori, sia in termini procedurali, godendo di un numero minore di controlli fisici e per lo più basati sui documenti.

L'ottenimento della **certificazione AEO** è subordinato alla valutazione della sussistenza di una serie di requisiti in capo al richiedente, fra i quali figurano l'assenza di violazioni gravi o ripetute della **normativa doganale**, una comprovata solvibilità finanziaria e la dimostrazione dell'utilizzo di ottimi standard di controllo sulle operazioni doganali.

Tali requisiti vengono valutati dall'**Agenzia delle dogane** anche ai fini del rilascio di altre autorizzazioni. Tra queste, vi sono, per esempio, l'autorizzazione al pagamento differito e periodico, l'utilizzo di una garanzia globale, la dichiarazione semplificata, l'autorizzazione per i depositi doganali, nonché quella per il perfezionamento e per il destinatario autorizzato.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.